



STATUTO

Art. 1 Denominazione e Oggetto

E' costituita, ai sensi della legge 27 luglio 1999 n. 268, una Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata "Strada Reale dei Vini Torinesi", di seguito denominata Strada, con sede presso la Provincia di Torino a Torino in via Maria Vittoria 12 e sedi operative da definirsi nell'ambito del territorio della provincia di Torino.

L'associazione nasce nella forma di Comitato promotore di cui possono far parte le aziende vinicole, gli Enti locali, altri Enti, soggetti associativi pubblici e privati e quelli elencati al successivo art. 3.

I soggetti aderenti devono essere ubicati od operare all'interno o a favore del territorio di produzione di cui alla legge n.164/92, ovvero le aree di produzione dei vini D.O.C. Pinerolese, Valsusa, Collina Torinese, Freisa, Canavese, Erbaluce e Carema, oppure ubicati al di fuori della zona di produzione nei casi di aziende associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della predetta legge n. 164/92. Possono altresì partecipare all'Associazione i soggetti ubicati od operanti al di fuori della zona di produzione D.O.C. le cui produzioni abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del Regolamento CEE n.2081/92.

Successivamente al riconoscimento della "Strada Reale dei Vini Torinesi", promossa dal costituendo Comitato promotore, da parte dei Distretti dei vini e dalla Giunta Regionale, il Comitato promotore si trasforma in Comitato di gestione aperto anche a soggetti non facenti parte del Comitato promotore, fermo restando le condizioni previste dal comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, su deliberazione dell'Assemblea, è delegato ad istituire uffici e delegazioni in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è fissata all'anno 2030; rispetto a tale data l'Assemblea dei soci potrà con propria deliberazione disporre la sua proroga o l'anticipato scioglimento.

Ai fini di una gestione efficiente ed efficace dell'associazione e dell'ottimizzazione delle risorse professionali disponibili, la Strada potrà avvalersi di personale, di collaboratori o di un Revisore eventualmente messi a disposizione dai soci della Strada.

Art. 2 Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale del territorio della provincia di Torino. Pertanto i suoi scopi sono:

- a) incentivare lo sviluppo economico mediante la produzione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
- b) valorizzare e promuovere in senso turistico le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentari ed enogastronomiche, lo sviluppo dell'economia ecosostenibile;
- c) valorizzare i paesaggi vitati, le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della Strada;

- d) promuovere lo sviluppo di una imprenditorialità capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
- e) favorire, a favore degli associati, l'informazione sugli adempimenti prescritti dalle norme vigenti per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standard di qualità, definiti ed approvati dall'Associazione;
- f) esercitare un'azione di controllo e monitoraggio sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard minimi di qualità prescritti dal Disciplinare;
- g) svolgere attività di studio per il perseguimento degli scopi sociali;
- h) diffondere l'immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione e attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
- i) pubblicare materiale promozionale e divulgativo per la maggiore diffusione della conoscenza della Strada;
- j) ricercare finanziamenti ad ogni livello istituzionale per favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali;
- k) collaborare con i comitati responsabili delle altre Strade e con gli altri enti pubblici, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- l) riservare l'utilizzo del nome della Strada e del logo specifico esclusivamente in favore degli associati;
- m) collaborare con Comuni e Province interessati per la localizzazione e successiva posa in opera lungo la Strada della segnaletica e per il riordino della segnaletica esistente.

Art. 3 Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, nel rispetto degli standard minimi di qualità:

- a) aziende viticole e vitivinicole singole o associate e cantine;
- b) produttori specializzati in produzioni agroalimentari tipiche, singoli o associati;
- c) Consorzi di tutela e soggetti qualificati per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici;
- d) Province, Comuni, Comunità montane e collinari, Camere di Commercio, Enti Parco, A.T. L., Punti Informativi Comunali, enti pubblici diversi;
- e) Enotecche regionali, botteghe del vino e dei prodotti tipici, cantine comunali;
- f) Ristoranti, trattorie, vinerie ed esercizi autorizzati alla mescita, vendita e somministrazione di pasti, alimenti e bevande;
- g) Operatori dell'accoglienza alberghiera ed extra-alberghiera, B&B, campeggi;
- h) Aziende agrituristiche;
- i) Imprese artigiane e commerciali specializzate in produzioni tipiche e di qualità strettamente attinenti con gli scopi della Strada;
- j) Imprese turistiche, Pro Loco;
- k) Fondazioni Bancarie;
- l) Musei della vite, del vino, etnografici, ecomusei ed altri beni culturali;
- m) Istituzioni ed Associazioni culturali o scientifiche con scopi sociali attinenti a quelli della Strada;
- n) Organizzazioni Agricole Professionali e Associazioni di categoria legalmente riconosciute;
- o) Altri soggetti individuati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, aventi caratteristiche e competenze consone al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci è illimitato. I Soci, nelle singole categorie, devono rientrare negli standard minimi di qualità previsti dal Disciplinare. In assenza di tali standard i Soci devono sottoscrivere l'impegno di adeguarsi a dette regole entro 180 giorni dalla data del riconoscimento. Nel caso in cui per l'adeguamento agli standard di qualità sia stato concesso un finanziamento, il termine per il raggiungimento dei requisiti è di 120 giorni dal decreto di concessione.

Art. 4 Ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/ produttive e la dichiarazione

di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei requisiti previsti nel Disciplinare o in eventuali altri Regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti attraverso il Comitato Tecnico di cui all'Art. 14 punto j), decide in merito all'accoglimento della domanda.

Art. 5 Quote sociali

Tutti i Soci si impegnano a versare una quota di ammissione iniziale e una quota annuale di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza.

L'entità delle quote annuali e l'eventuale classificazione in categorie è determinata dall'Assemblea dei Soci e può essere rideterminata annualmente. Inizialmente, in mancanza della determinazione citata, l'entità delle quote di ammissione viene articolata nel modo seguente:

- pari ad Euro 50,00 per le aziende viticole e vitivinicole singole, B&B, campeggi, agriturismi, A.T.L., musei e associazioni culturali,
- pari ad Euro 100 per le cantine sociali e cooperative e per i consorzi, ristoranti, alberghi ed operatori artigiani e commerciali,
- pari ad Euro 250 per gli enti locali con meno di 3.000 abitanti,
- pari ad Euro 500 per gli enti locali con abitanti compresi tra 3.000 e 10.000.
- pari ad Euro 1.000 per gli enti locali con oltre 10.000 abitanti, la Camera di commercio e gli enti a rilevanza provinciale

La sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione dà diritto alla qualifica di Socio fondatore. Tale qualifica è riconosciuta anche agli Enti pubblici che aderiranno successivamente alla costituzione della Strada.

L'Associazione può ricevere contributi da Enti, altre Associazioni e privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 Obblighi del Socio

Il Socio si impegna a:

- a) osservare pienamente le norme statutarie, disciplinari, regolamentari e le delibere degli organi dell'Associazione, a promuovere ed agevolare le finalità sociali;
- b) permettere ai componenti e/o agli incaricati degli Organi dell'Associazione di accedere direttamente od insieme ad esperti ai terreni e locali del Socio destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza;
- c) accettare che i componenti e/o gli incaricati degli Organi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal Socio come prescritto dalle disposizioni statutarie, disciplinari e regolamentari dell'Associazione;
- d) collaborare con gli Organi dell'Associazione alla raccolta dei dati utili al monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti connessi alle finalità proprie della Strada;
- e) assumere ampie forme di cooperazione e di interscambio con gli altri soci della Strada.

Art. 7 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio dell'Associazione viene meno:

- a) per decesso se persona fisica e per estinzione o scioglimento in caso di persona giuridica o società;
- b) per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
- c) per recesso volontario; le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata;
- d) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali e di eventuali sanzioni, da frode od inadempienza grave per quanto concerne il rispetto del Disciplinare o dei Regolamenti e, quindi, degli standard minimi previsti, accertata dagli Organi dell'Associazione.

Art. 8 Subentro

Il cambio di titolarità non determina la perdita della qualità di Socio, previa la presentazione della domanda scritta di subentro nel termine di novanta giorni. Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.

Art. 9 Sanzioni

Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare e dei Regolamenti o delle delibere degli Organi o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada del Vino è soggetto a sanzioni che verranno stabilite con Regolamento.

E' ammesso il ricorso che sarà giudicato da un Comitato Tecnico di cui all'art. 14 punto j).

Art. 10 Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) Il Comitato di Indirizzo;
- e) il Revisore dei conti.

Art. 11 Assemblea dei Soci

Nell'assemblea ogni Socio, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art. 5, ha diritto ad un voto. E' possibile la delega ad altro Socio. Ogni socio può rappresentare non oltre due soci, oltre se stesso, producendo delega scritta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta o altro mezzo idoneo a verificarne la ricezione, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano per età fra i presenti. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o dal Direttore, se nominato.

Art. 12 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) elegge i componenti del Comitato di Indirizzo;
- d) approva il Disciplinare interno con gli standards di qualità ed ogni altro eventuale Regolamento applicativo;
- e) impartisce le direttive generali dell'Associazione;
- f) nomina il Presidente;
- g) nomina il Revisore e ne fissa eventuali misure di compenso oppure determina le condizioni di avvalimento di un Revisore messo a disposizione dai soci;
- h) determina l'ammontare delle quote annuali di partecipazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale.

L'Assemblea in prima convocazione è costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno un terzo dei Soci.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Art. 13 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno un terzo dei Soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea che ne determina il numero fino ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai consiglieri spetta di diritto il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica con le modalità e nei limiti della legge.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria senza limitazioni, con esclusione di quelli che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale.

In particolare:

- a) elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente;
- b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- c) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci;
- d) delibera sull'esclusione dei Soci;
- e) propone all'Assemblea il Regolamento e le eventuali future modifiche;
- f) controlla i requisiti degli aderenti la Strada del Vino;
- g) dirime le eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione;
- h) assume eventuale personale e nomina un eventuale Direttore oppure determina le condizioni di avvalimento di personale e collaboratori messi a disposizione dai soci;
- i) può nominare l'Ufficio di Presidenza, stabilendone i compiti;
- j) nomina il Comitato Tecnico per la valutazione e per il monitoraggio della sussistenza dei requisiti dei soggetti partecipanti alla Strada del Vino, nonché i Comitati Tecnici tematici o territoriali che si riterrà necessario costituire per un efficace funzionamento della Strada e per l'organizzazione di eventi ed iniziative;
- k) rappresenta in giudizio gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo e il nome in ogni sede;
- l) può conferire incarichi di collaborazione professionale nei confronti di terzi o di soci dell'Associazione stessa.
- m) propone all'Assemblea il programma di promozione e il piano strategico annuale della Strada.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante fax o altro mezzo idoneo a verificarne la ricezione, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare almeno sette giorni prima della riunione. Le deliberazioni sono

assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.

Art. 15 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Vice Presidente é eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Indirizzo;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitegli dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Indirizzo;
- c) propone al Consiglio l'eventuale nomina del Direttore, l'assunzione del personale o l'avvallimento di personale che i soci intendano mettere a disposizione della Strada;
- d) conferisce eventuali incarichi professionali, sentito il Consiglio;
- e) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio;
- f) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 16 Revisore dei conti

Il Revisore è eletto dall'Assemblea tra i Soci o tra esperti esterni. Svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione ed è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o la esecuzione dello statuto sociale o tra i Soci, se non risolta dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri secondo la consuetudine e a norma del regolamento della Camera di Commercio di riferimento e delle leggi vigenti.

Art. 18 Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art.5, dagli avanzi netti di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2008; il bilancio dell'Associazione sarà approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali e, in caso di scioglimento, di destinare il proprio patrimonio residuo ad iniziativa con finalità analoga di valorizzazione e tutela della vitivinicoltura dei territori della provincia di Torino.

Art. 19 Comitati Tecnici

L'Associazione può nominare un Comitato per valutare e monitorare i requisiti minimi di appartenenza alla Strada del Vino, composto di esperti dei vari settori e nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne specifica i compiti, le modalità di lavoro e l'eventuale compenso. Può inoltre nominare altri Comitati tematici o territoriali per assicurare un efficace funzionamento della Strada e per l'organizzazione di eventi ed iniziative.

Art. 20 Comitato di Indirizzo

L'Assemblea elegge un Comitato di Indirizzo scegliendone i componenti uno per ognuna delle categorie facenti parte dell'Associazione, sulla base di liste.

Il Consiglio, all'atto della nomina, stabilisce il numero dei componenti del Comitato di Indirizzo.

Il Comitato di Indirizzo:

- dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato
- ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'attività dell'Associazione, nonché di fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei suoi componenti è in grado di assicurare;
- esprime pareri, non vincolanti, sugli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
- è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Per l'operatività del Comitato di Indirizzo si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione, con l'esclusione dei rimborsi spese che non spettano ai membri del Comitato.

Art. 21 Tenuta dei libri

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dell'Ufficio di Presidenza, del Revisore, nonché il libro dei Soci dell'Associazione.

Art. 22 Marchio

L'Associazione adotta un proprio marchio che sarà individuato dal Comitato promotore ed il cui utilizzo è riservato esclusivamente a favore degli associati.

Il marchio è registrato e regolamentato.

Art. 23 Segnaletica

L'Associazione attuerà la propria attività di comunicazione ed informazione in coerenza con le disposizioni regionali in tema di immagine omogenea delle Strade del Vino e di segnaletica utilizzabile nelle indicazioni relative alle Strade del Vino, nonché in linea con le caratteristiche informative e promozionali dei Consorzi di Tutela Vini della provincia di Torino.

La segnaletica adottata avrà un carattere esclusivamente informativo e non pubblicitario.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie.